

muß es deshalb insoweit bei dem die Beschwerde der Eheleute Fischer abweisenden Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde sein Bewenden haben.

Aus diesen Gründen hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

erkannt:

1. Der Refers wird begründet erklärt, soweit die Verwertung der dem Anton Fischer gepfändeten beweglichen Sachen verlangt wird; demgemäß wird das Betreibungsamt Sarmenstorf angewiesen, insoweit dem Verwertungsbegehren von Philipp Ründig und Mithaste keine Folge zu geben.

2. Dagegen wird der Refers als unbegründet abgewiesen, soweit sich das Verwertungsbegehren auf die dem A. Fischer gepfändeten Liegenschaften bezieht.

108. *Sentenza det 22 aprile 1896 nella causa Lessi.*

I. Nel mese di settembre 1896 Ostini Nicola di Ravecchia fece pignorare una certa quantità di fieno e di lisca a Lessi Zefferino di Camorino per ottenere il pagamento di un suo credito.

La madre del debitore, Lessi Giuseppa, intervenne asserendo che il fieno e la lisca erano di sua proprietà, e sull'ammissibilità di questa rivendicazione pende causa davanti al Tribunale distrettuale di Bellinzona.

II. In base all'art. 98 della legge federale sull'esecuzioni e fallimenti Ostini domandò all'ufficio d'esecuzione di Bellinzona-Riviera che prendesse in custodia i beni pignorati onde impedire che durante il corso della lite venissero dalla controparte distratti o consumati.

L'ufficio si rifiutò di dare seguito a questa domanda non ritenendosi autorizzato dalla legge a prendere in custodia beni sulla proprietà dei quali era pendente una contestazione davanti ai tribunali.

III. Il 23 gennaio 1896, Ostini inoltrò un ricorso all'autorità inferiore di vigilanza a scopo di ottenere che l'ufficio venisse obbligato a provvedere alla custodia degli enti pignorati.

Nelle sue contro-osservazioni l'ufficio si riconfermò nell'opinione superiormente espressa.

La signora Lessi rispose al referito reclamo, in linea principale, che la domanda Ostini doveva ritenersi contraria alla legge; in linea subordinata, che Ostini venisse obbligato a depositare fr. 500 a titolo di cauzione per i danni che potrebbero derivare alla signora Lessi dall'esecuzione del provvedimento richiesto.

L'autorità inferiore di vigilanza emanò in data del 30 gennaio la sua decisione nel senso che: 1° all'ufficio fosse ingiunto di provvedere alla custodia del fieno e della lisca. 2° Ostini fosse obbligato a depositare la somma di fr. 300 a titolo di cauzione per gli eventuali danni che alla signora Lessi potrebbero derivare nel caso che quegli soccombesse nella lite.

IV. Ambedue le parti ricorsero contro questo decreto all'autorità superiore di vigilanza.

La signora Lessi, domandando che fosse confermato il rifiuto dell'ufficio di variare lo stato di fatto attuale e subordinatamente che la cauzione fosse elevata a fr. 500, allegava che col ritirare le chiavi del fienile sarebbe privata dei foraggi di cui abbisogna e dei locali nei quali dovrebbe riporre il nuovo fieno da acquistare. L'art. 98 avere esclusivamente di vista i beni che sono proprietà del debitore e si trovano presso di lui. I beni in possesso di terzi non poter venir presi in consegna dall'ufficio quando il terzo vanta su di essi un diritto incompatibile con tale provvedimento, come un diritto di proprietà o di locazione. La comproprietà della signora Lessi essere del resto riconosciuta da parte Ostini.

Ostini richiese dal canto suo la revoca del dispositivo secondo della decisione 30 gennaio 1896 ritenendo che l'ordine di fornire cauzione non è di competenza dell'autorità di vigilanza. Dichiarava in oltre di essere pronto ad abbandonare

la domanda di custodia, qualora la signora Lessi fornisse cauzione idonea per la consegna all'ufficio di quella parte di frutti pignorati, che dal giudizio di rivendicazione risulterà di spettanza del debitore escusso.

Con decreto del 27 febbraio 1896 l'autorità superiore di vigilanza modificò la decisione dell'autorità inferiore nel senso che: 1° La signora Lessi conserva la libera disposizione dei beni in contestazione, alla condizione che entro dieci giorni abbia a prestare cauzione di fr. 500 per gli effetti della libera disposizione di cui sopra. 2° Qualora entro detto termine la cauzione non sarà prestata, l'ufficio prenderà in custodia i beni pignorati donando al creditore istante corrispondente garanzia. L'autorità superiore considerava non essere equo di fronte al creditore che, pendente causa sulla proprietà del fieno, gli enti pignorati e sui quali verte la contestazione, venissero consumati o distratti senza che vi sia garanzia pel creditore che il fieno verrebbe eventualmente rimesso nella stalla, o corrisposto il suo valore peritale. Una effettiva custodia del fieno, nel mentre comporta gravi spese, si addimostra in definitivo contraria al vero interesse del creditore e del debitore e di soverchio ed ingiusto aggravio del terzo rivendicante.

V. Contro questa decisione la signora Lessi ha inoltrato reclamo al Tribunale federale in data del 5 marzo 1896 riprendendo gli argomenti e le conclusioni del precedente ricorso.

In data del 11 marzo 1895, il presidente della camera di esecuzione e fallimenti ha dichiarato sospesi gli effetti del dispositivo 1 del decreto dell'autorità superiore fino che la Camera si fosse pronunciata sopra il ricorso della signora Lessi. Ha riservato del resto alle parti la facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere delle misure provvisionali allo scopo di impedire ogni cambiamento nello stato degli oggetti in litigio.

*In diritto :*

1° La presa in custodia da parte dell'ufficio di effetti opignorati è regolata dall'art. 98 L. E.

Giusta il disposto di quest'articolo la presa in custodia del fieno e della lisca non è ammissibile perchè la vedova Lessi vanta delle pretese sulla proprietà di questi oggetti.

È vero che conforme al disposto dell'articolo 98 al. 2 e 3 le cose mobili pignorate possono esser distratte da un terzo possessore e prese in custodia ufficiale. Ma ciò è lecito solamente nel caso che il terzo riconosca esserne il debitore proprietario. L'al. 4 dell'art. 98 dispone, che la presa in custodia è permessa anche quando un terzo abbia un diritto di pegno sulla cosa pignorata. Ne segue evidentemente che la presa in custodia è esclusa nel caso in cui il terzo faccia valere un diritto più esteso. Così il Consiglio federale, statuendo sul ricorso Hugentobler (*Archives* III, 134) ha approvato il pignoramento d'un oggetto sul quale il terzo accampava un diritto di ritenzione, ma in pari tempo ha fatto intravedere che la questione sarebbe affatto diversa se si facesse valere un diritto di proprietà.

L'ufficiale era dunque autorizzato a respingere la presa in custodia del fieno e della lisca ed il dispositivo 2 della sentenza dell'autorità superiore di vigilanza deve essere annullato.

2° Il dispositivo 1 col quale è accordata una cauzione di fr. 500 a Ostini, che non ha interposto ricorso, perde egualmente la sua efficacia.

Pel resto è lasciato all'apprezzamento di Ostini di domandare al giudice una ordinanza che assicuri i suoi interessi fino alla chiusura del procedimento.

*La Camera di Esecuzione e di Fallimenti  
ha pronunciato :*

Il ricorso è dichiarato fondato e confermato il rifiuto dell'ufficio di Bellinzona-Riviera di prender in custodia i beni pignorati da Ostini.